

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 MARZO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	343
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
DEGAN ed altri: Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori (2037).	343
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	343, 346, 348
CURTI IVANO	345
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	345, 346, 348
BERAGNOLI	348
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	348

La seduta comincia alle 16,40.

DI NARDO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Buzzetti.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Degan e altri: Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori (2037).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Degan, Bottari, Brandi e Baroni, concernente: « Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori ».

Sono io stesso relatore della proposta di legge. Sul provvedimento è richiesto il parere della Commissione bilancio, che lo ha espresso in senso favorevole in data 9 marzo 1961, fatta eccezione per l'articolo 4. Il parere è favorevole al provvedimento in generale — dicevo — mentre è negativo per quanto riguarda l'articolo 4, che reca una variazione nei compensi da corrispondere ai membri del comitato centrale dei comitati regionali e ai funzionari del servizio di segreteria — ciò che implica maggiori oneri a carico dello Stato — senza indicare i mezzi finanziari per farvi fronte. Credo quindi che sarà necessario risolvere in altra occasione il problema che forma oggetto dell'articolo stesso.

Già tre anni fa è stata discussa in questa sede, con abbondanza di interventi e con notevole apporto di esperienze, la proposta di legge relativa alla istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori, che è poi diventata legge 10 febbraio 1962, n. 57. È evidente che, co-

stituendo un nuovo Albo dei costruttori, si rendeva necessario stabilire un periodo di tempo per consentire a questi ultimi di svolgere le pratiche necessarie per iscriversi all'Albo stesso, senza perdere nel frattempo la possibilità di concorrere agli appalti. Tale periodo di tempo viene fissato all'articolo 24 della legge in tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento istitutivo dell'Albo. Ora, il termine sta per scadere; scade anzi esattamente fra sei giorni, ossia il 17 del corrente mese.

Cosa si è fatto in questi anni per iscrivere nell'Albo dei costruttori le imprese che desiderano lavorare per lo Stato e per gli enti pubblici? Si sono raccolte le relative domande che alla data del 30 settembre 1964 ammontavano a 20.242 delle quali 13.971 per importi fino a 100 milioni e 6.271 per importi superiori a 100 milioni.

Per quanto diligente e sollecito sia stato l'esame di tali richieste da parte del Comitato centrale e dei comitati regionali, non si sono potute espletare in tre anni che 4.972 pratiche, delle 6.924 giunte a Roma dai comitati regionali. In particolare, sono giunte a Roma fino al 31 gennaio del corrente anno 4.673 pratiche per richieste di iscrizione per lavori di importo fino a 100 milioni, e ne sono state perfezionate 4.200; ne sono giunte 1.590 per richieste di iscrizione fino a 500 milioni e ne sono giunte infine 661 per importi oltre i 500 milioni, di cui ne sono state regolarizzate 242.

Facendo la proporzione fra le richieste e le iscrizioni deliberate, la Commissione può rendersi conto che alla data del 17 marzo vi saranno più di 15.000 imprese, con le loro maestranze, che non potranno concorrere ad appalti per opere pubbliche. Sorge a questo punto la opportunità di dare uno sguardo all'operato dei Comitati centrali e regionali nei tre anni trascorsi. Il Comitato centrale ha lavorato con quattro sottocomitati e ha potuto svolgere direttamente una media di 40 pratiche al mese.

Il Comitato centrale si è interessato delle domande delle imprese che hanno richiesto l'iscrizione all'Albo per l'esecuzione di opere per un importo superiore al miliardo; i quattro sottocomitati, tenendo due sedute al mese e decidendo su 40-50 pratiche ogni mese, hanno esaminato invece tutte le richieste di imprese per l'esecuzione di opere inferiori al miliardo. Con il provvedimento in esame si verrebbe a concedere altri due anni di tempo per le imprese che non hanno potuto vedere perfezionata la loro iscrizione all'Albo. Nel frattempo, tali imprese potranno parteci-

pare agli appalti. Il termine dell'articolo 24 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, che stabiliva in tre anni il termine ultimo per l'ammissione alle gare di appalto delle imprese in attesa delle loro iscrizioni all'Albo viene prorogato di due anni. Ci sono da esaminare, come ho detto, le pratiche di altre 15 mila imprese e quindi bisogna che in questi due anni i Comitati centrali e i comitati regionali possano affrontare il problema e risolverlo con un esame più sollecito delle pratiche in questione. La proroga del termine di due anni non sarebbe sufficiente a garantire l'espletamento delle domande giacenti perché, come è chiaramente deducibile da quanto detto in precedenza, si va avanti alla stregua di 2.500 pratiche l'anno, per cui si impiegherebbero sei anni ad espletare le pratiche giacenti. La proposta di legge vuole ovviare a tale inconveniente e — riferendosi ai due recenti provvedimenti di legge che hanno decentrato la facoltà di autorizzare l'esecuzione di opere pubbliche ad organi periferici e precisamente agli uffici del Genio civile e ai provveditorati alle opere pubbliche — stabilisce che l'esame delle domande di iscrizione all'Albo dei costruttori venga effettuato fino all'importo di 500 milioni in sede regionale, riservando al Comitato centrale soltanto la formale inclusione delle imprese nell'Albo stesso. Con tale procedura si pensa che in due anni la situazione sarà completamente normalizzata. La nuova procedura non reca inconvenienti di sorta, in quanto l'esame preventivo delle richieste di iscrizione da parte degli organi regionali viene eseguito fin da ora. Nella proposta di legge si propone inoltre di integrare i comitati regionali, chiamando a farne parte anche il vice provveditore alle opere pubbliche, che è un funzionario amministrativo e quindi contribuisce ai lavori con una competenza specifica. Con l'articolo 2 si opera una sanatoria: tutte le pratiche esaminate in sede regionale per l'iscrizione all'Albo per l'esecuzione di lavori fino all'importo di 500 milioni, non verranno più sottoposte all'esame del Comitato centrale per l'ulteriore decisione, ma, secondo le nuove norme, si procederà senz'altro all'iscrizione delle imprese giudicate idonee nell'Albo. L'articolo 3 proroga il termine stabilito dall'articolo 24 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da 3 a 5 anni. L'articolo 4, per il quale vi è come è detto il parere contrario della Commissione bilancio, stabilisce nuove norme per i compensi ai membri dei comitati centrale e regionali.

Non si tratta di introdurre una nuova disciplina in proposito perché quella proposta è già contenuta nel decreto del Capo provvi-

sorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 501. Tuttavia non mi sembra sia il caso di discutere sul parere espresso dalla Commissione bilancio, perché si perderebbe del tempo prezioso. È evidente che il rifiuto all'adeguamento dei compensi ai componenti i Comitati chiamati ad esaminare le pratiche avrà come conseguenza una loro minor diligenza, ciò che indubbiamente nuocerà al sollecito svolgimento dei lavori.

Ad una finalità obbiettiva risponde l'articolo 5. È noto che il costruttore, quando appalta opere di una certa entità, può essere chiamato ad eseguire lavori in aumento rispetto all'opera principale, fino al 20 per cento della stessa.

La rigidità dei limiti indicati per le singole categorie, possono in certi casi porre qualche costruttore in difficoltà perché si viene a superare, con l'aumento del quinto, i limiti per i quali è iscritto nell'Albo. Stabilisce pertanto l'articolo in esame, che sostituisce il primo comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, che i costruttori sono iscritti nell'Albo distinti per categorie e sottocategorie, con l'indicazione delle classifiche secondo gli importi di cui al seguente terzo comma e con quella della data di iscrizione. Qualunque sia l'importo della ottenuta classifica — precisa ancora l'articolo — i costruttori non potranno assumere lavori di importo superiore a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto. Questo per dar modo di far fronte ai lavori aggiuntivi che si renderebbero necessari nel corso della esecuzione delle opere.

Questo, onorevoli colleghi, il contenuto della proposta di legge. Il comitato ristretto, costituito al termine della seduta di ieri, si è riunito nello stesso pomeriggio di ieri ed ha ritenuto di proporre numerose modifiche al testo della proposta di legge.

Le modifiche consistono, anzitutto, nell'aumento della entità dell'importo per il quale è necessaria l'iscrizione all'Albo dei costruttori da 10 a 15 milioni. Altra modifica fondamentale è costituita dall'introduzione della possibilità di iscrizione nell'Albo dei costruttori degli artigiani che ne sembravano — per quanto non lo fossero — esclusi. Non vi è nel testo della legge costitutiva dell'Albo una norma precisa al riguardo, ma l'articolo 13, prescrive l'assolvimento di imposte di categoria B, ovviamente non corrisposte dagli artigiani o consorzi di artigiani.

A conclusione del dibattito svoltosi in sede di Comitato ristretto, è stata raggiunta l'una-

nimità sulle modifiche da apportare, alle quali anche il Governo ha dato il proprio consenso. Non resta pertanto al Relatore che esprimere la sua soddisfazione per il risultato raggiunto e raccomandare l'approvazione della proposta di legge nella stesura del Comitato ristretto, in modo che il provvedimento possa essere trasmesso con estrema urgenza al Senato e approvato possibilmente prima del 17 marzo. Una ritardata approvazione porterebbe a delle conseguenze spiacevoli: aggiungerebbe difficoltà a quelle già gravi che il mondo del lavoro — e degli imprenditori edili in particolare — incontra in questo momento nel nostro paese.

Mi sia consentito aggiungere una considerazione personale: nel corso di una breve indagine svolta per preparare la relazione, alla proposta di legge ho appreso che nel nostro Paese vi è qualche settore della pubblica amministrazione che non tiene alcun conto dell'Albo dei costruttori. Mi risulta per esempio che la Cassa per il Mezzogiorno ha sempre un proprio Albo, che nulla ha a che fare con l'Albo dei costruttori. E questo è quanto mai spiacevole: l'Albo dei costruttori, che è stato formato con estrema diligenza, dovrebbe essere impegnativo per tutti i settori della pubblica amministrazione. Analoghe difficoltà — forse più attenuate — sembra pervengano dal Ministero della difesa. Ho voluto accennare a questi fatti, perché l'onorevole Sottosegretario ne faccia oggetto di opportuna considerazione disponendo per quei chiarimenti che valgano a ristabilire nei riguardi dell'Albo dei costruttori una disciplina univoca.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

DE COCCI, *Sottosegretario ai lavori pubblici*. Mi resta poco da aggiungere a quanto ha detto il Relatore, se non raccomandare vivamente l'approvazione della proposta di legge in discussione.

CURTI IVANO. Senza riaprire la discussione generale, desidero raccomandare all'onorevole rappresentante del governo, data l'importanza che riveste la costituzione dell'albo dei costruttori e data l'esperienza che è stata fatta in questi ultimi due anni, di seguire il lavoro degli organi periferici, perché, nel caso, vengano aiutati. Infatti, altre imprese potrebbero rimanere escluse dall'albo e sorgerebbero contestazioni fra pubblica amministrazione e imprenditori, che costituirebbero un grave danno. Quindi, prego l'onorevole rappresentante del governo, di seguire da vicino il lavoro degli organi peri-

ferici, senza voler mettere in discussione quello che essi hanno fatto e quello che non hanno fatto.

DE' COCCI, *Sottosegretario ai lavori pubblici*. Assicura che il Ministero dei lavori pubblici, farà tutto il possibile per soddisfare la richiesta giustamente fatta dall'onorevole Curti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge:

« Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è modificato come segue:

« Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 500 milioni ed istruisce ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale ».

Il quarto comma, lettera B, dello stesso articolo 8 è così modificato: « b) dal vice provveditore regionale alle opere pubbliche ed agli ispettori generali del genio civile addetti al provveditorato, in numero massimo di tre, di cui uno con funzioni di vice presidente ».

Il Comitato ristretto ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 500 milioni ed istruisce ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al Comitato centrale ».

Al quarto comma dello stesso articolo 8, le lettere b) ed h) sono sostituite dalle seguenti:

« b) dal Vice provveditore regionale alle opere pubbliche e dagli ispettori generali del Genio civile addetti al provveditorato, in numero massimo di tre, di cui uno con funzioni di vice presidente;

h) da 8 rappresentanti complessivamente delle categorie dei costruttori, dei quali 2 in rappresentanza delle imprese artigiane ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Il Comitato ristretto ha proposto vari articoli aggiuntivi. Ne do lettura, avvertendo che li porrò successivamente in votazione.

ART. 1-bis

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione nell'Albo è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a lire 15 milioni, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. È facoltativa per lavori il cui importo non superi detto limite ».

(È approvato).

ART. 1-ter.

Il numero 1) del primo comma dell'articolo 16 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 1) fino a lire 15.000.000... lire 4.000 ».

(È approvato).

ART. 1-quater.

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« (Requisiti delle Società commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane).

Per l'iscrizione delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane:

a) i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 13 debbono riferirsi: al direttore tecnico ed a tutti i componenti se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza, per ogni altro tipo di società o di consorzio;

b) i documenti di cui al numero 1) dell'articolo 14 debbono riferirsi al direttore tecnico ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge, al quale non sono stati presentati emendamenti, avvertendo che lo porrò successivamente in votazione:

« I pareri già espressi dai comitati regionali per l'Albo nazionale dei costruttori sino alla

data di entrata in vigore della presente legge sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 500 milioni hanno pieno valore di decisione, ai fini della iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori delle imprese richiedenti ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 della proposta di legge:

« Il primo comma ed il secondo comma dell'articolo 24 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono sostituiti dai seguenti:

« Per il periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ammissione agli appalti di competenza dello Stato e degli enti pubblici delle imprese per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione, potrà continuare ad avere luogo in base alle norme ed ai criteri provvisori adottati dalle varie amministrazioni prima della emanazione della presente legge. Le imprese debbono, però, dimostrare di avere presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o di nuova iscrizione.

Le norme e i criteri medesimi sono applicabili, fino alla scadenza del periodo di cui al primo comma del presente articolo, anche per l'ammissione agli appalti dei lavori di importo superiore a lire 10 milioni di competenza di chiunque usufruisca, per i lavori stessi, di un contributo e concorso dello Stato ».

Il Comitato ristretto ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Il primo comma ed il secondo comma dell'articolo 24 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono sostituiti dai seguenti:

Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ammissione agli appalti di competenza dello Stato e degli enti pubblici delle imprese per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione, potrà continuare ad aver luogo in base alle norme ed ai criteri provvisori adottati dalle varie amministrazioni prima della emanazione della presente legge. Le imprese debbono, però, dimostrare di aver presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o di nuova iscrizione.

Le norme ed i criteri medesimi sono applicabili, fino alla scadenza del periodo di cui al primo comma del presente articolo, anche per l'ammissione agli appalti dei lavori di importo superiore a lire 15 milioni di com-

petenza di chiunque usufruisca, per i lavori stessi, di un contributo o concorso dello Stato.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 della proposta di legge:

« Il penultimo comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« I compensi da corrispondere ai membri del comitato ed ai funzionari del servizio di segreteria sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici emanato con il concerto del Ministro del tesoro ».

Il Comitato ristretto ne propone la soppressione.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 5 della proposta di legge:

« Il primo comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« I costruttori sono iscritti nell'Albo distinti per categorie e sottocategorie, con l'indicazione delle classifiche secondo gli importi di cui al seguente terzo comma e con quella della data di iscrizione. Qualunque sia l'importo della ottenuta classifica i costruttori non potranno assumere lavori di importo superiore a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto ».

Il Comitato ristretto ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« L'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

I costruttori sono iscritti nell'Albo distinti per categorie e sottocategorie, con l'indicazione delle classifiche secondo gli importi di cui al seguente terzo comma e con quella della data di iscrizione. Qualunque sia l'importo della ottenuta classifica i costruttori non potranno assumere lavori di importo superiore a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto.

Le categorie e sottocategorie sono specificate nella tabella annessa alla presente legge, che potrà essere in seguito modificata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Comitato centrale.

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1965

La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

1° fino a	lire	15.000.000
2° » »	»	25.000.000
3° » »	»	50.000.000
4° » »	»	100.000.000
5° » »	»	250.000.000
6° » »	»	500.000.000
7° » »	»	1.000.000.000
8° » »	»	2.500.000.000
9° » »	»	5.000.000.000
10° oltre	»	5.000.000.000

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Il Comitato ristretto propone altri quattro articoli aggiuntivi. Ne do lettura avvertendo che, in mancanza di emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 6.

La lettera f) del quinto comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituita dalla seguente:

« e) da 8 rappresentanti complessivamente delle categorie dei costruttori, dei quali 2 in rappresentanza delle imprese artigiane; ».

(È approvato).

ART. 7.

Il numero 4 dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 4) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito per cui il richiedente è stato iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile nel triennio precedente la domanda di iscrizione, in relazione alla particolare attività di imprenditore da lui svolta. Se questi non è ancora iscritto al ruolo, deve produrre apposita dichiarazione del detto ufficio ».

(È approvato).

ART. 8.

Alla fine del secondo comma dell'articolo 20 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono aggiunte le parole: « o di consorzio ».

(È approvato).

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento della proposta di legge. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Gli onorevoli Beragnoli, Lusoli, Amendola Pietro, De Pasquale, Napolitano Luigi, Todros e Corghi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati,

considerato che le imprese artigiane concorrono in misura notevole alla costruzione delle opere di competenza dello Stato e degli altri enti pubblici mediante l'esecuzione in sub-appalto di parti di opere scorporate dai capitolati generali da parte degli appaltatori.

convinta che tale materia abbisogna di un'apposita e urgente regolamentazione legislativa,

invita il Governo

a voler favorire il più ampio scorporo possibile dalle opere principali di quelle secondarie e speciali, quali, ad esempio, decorazioni, infissi, impianti idraulici, sanitari, di riscaldamento, di illuminazione, ascensori, eccetera, al fine di assicurare e di agevolare al massimo la partecipazione diretta delle imprese artigiane singole o associate ».

Agli onorevoli proponenti di questo ordine del giorno, mi permetto di fare osservare che in esso si parla di sub-appalti, che, in base alle norme vigenti, non dovrebbero essere consentiti.

DE COCCI, *Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici*. Assicuro che verranno impartite le opportune disposizioni nel senso indicate nell'ordine del giorno che, pertanto, è chiaro di accettare come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

BERAGNOLI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione della proposta di legge:

DEGAN ed altri: « Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, riguardante l'istitu-

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1965

zione dell'Albo nazionale dei costruttori »
(2037):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Barbaccia, Baroni, Beragnoli, Biagioni, Calvetti, Carra, Corghi, Cottone, Curti Ivano, Degan, De Pasquale, Di Nardo, Di Vittorio Berti Baldina, Fracassi, Guarien-

to, Manenti, Nannini, Napolitano Luigi, Palleschi, Poerio, Ripamonti, Taverna, Terranova Corrado, Todros.

È in congedo:

Buzzetti.

La seduta termina alle 17,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI